



# LAVORO Euroconference

**Edizione di venerdì 12 dicembre 2025**

## **ADEMPIMENTI ANNUALI, NEWS DEL GIORNO**

**Autoliquidazione 2025-2026: disponibilità servizi online relativi alle basi di calcolo**  
di Redazione

## **ADEMPIMENTI ANNUALI, NEWS DEL GIORNO**

**Autoliquidazione 2025-2026: disponibilità servizi online relativi alle basi di calcolo**  
di Redazione

## **AGEVOLAZIONI, NEWS DEL GIORNO**

**Codice degli incentivi pubblicato in Gazzetta Ufficiale**  
di Redazione

## **AGEVOLAZIONI, NEWS DEL GIORNO**

**Codice degli incentivi pubblicato in Gazzetta Ufficiale**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO**

**Imposta sostitutiva del 5% sul lavoro straordinario degli infermieri del SSN: rettifica**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO**

**Imposta sostitutiva del 5% sul lavoro straordinario degli infermieri del SSN: rettifica**  
di Redazione

## **GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO**



**Processo del lavoro: insindacabile la discrezionalità del giudice nel procedimento disciplinare relativo a operazioni bancarie**

di Redazione

## **GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO**

**Processo del lavoro: insindacabile la discrezionalità del giudice nel procedimento disciplinare relativo a operazioni bancarie**

di Redazione

## **COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO**

**Le clausole di sandbagging nei contratti di cessione di studi professionali: funzione, limiti e prassi negoziale**

di MpO & partners



## ADEMPIMENTI ANNUALI, NEWS DEL GIORNO

### **Autoliquidazione 2025-2026: disponibilità servizi online relativi alle basi di calcolo**

di Redazione

L'INAIL, con [istruzione operativa n. 10899 del 10 dicembre 2025](#), ha informato che da oggi, 12 dicembre 2025, sono disponibili i seguenti servizi online relativi all'autoliquidazione 2025-2026:

- Comunicazione delle basi di calcolo, sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it), nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni”. Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all'autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega. In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all'inizio della lista;
- Visualizza Basi di Calcolo, in [www.inail.it](http://www.inail.it) – Accedi ai Servizi Online;
- Richiesta Basi di Calcolo”, [www.inail.it](http://www.inail.it) – Accedi ai Servizi Online. Il servizio permette di acquisire il file delle basi di calcolo in formato .pdf e nella versione. Json;
- Visualizza elementi di calcolo, dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

EDIZIONE 2025/2026

## Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il percorso pratico di aggiornamento continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe >>**





## ADEMPIMENTI ANNUALI, NEWS DEL GIORNO

### **Autoliquidazione 2025-2026: disponibilità servizi online relativi alle basi di calcolo**

di Redazione

L'INAIL, con [istruzione operativa n. 10899 del 10 dicembre 2025](#), ha informato che da oggi, 12 dicembre 2025, sono disponibili i seguenti servizi online relativi all'autoliquidazione 2025-2026:

- Comunicazione delle basi di calcolo, sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it), nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni”. Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all'autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega. In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all'inizio della lista;
- Visualizza Basi di Calcolo, in [www.inail.it](http://www.inail.it) – Accedi ai Servizi Online;
- Richiesta Basi di Calcolo”, [www.inail.it](http://www.inail.it) – Accedi ai Servizi Online. Il servizio permette di acquisire il file delle basi di calcolo in formato .pdf e nella versione. Json;
- Visualizza elementi di calcolo, dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

EDIZIONE 2025/2026

## Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il percorso pratico di aggiornamento continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe >>**





## AGEVOLAZIONI, NEWS DEL GIORNO

### **Codice degli incentivi pubblicato in Gazzetta Ufficiale**

di Redazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025 il [D.Lgs. n. 184 del 27 novembre 2025](#), recante il c.d. Codice degli incentivi, in attuazione dell'art. 3, commi 1 e 2, lett. b), Legge n. 160/2023.

Il Codice, in vigore dal 1° gennaio 2026, al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese e reca le disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.

Sono soggette alla disciplina del codice le agevolazioni riconosciute in una delle seguenti forme, anche combinate tra di loro nell'ambito di un medesimo incentivo:

- contributo a fondo perduto;
- garanzie su operazioni finanziarie;
- finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili;
- interventi nel capitale di rischio;
- agevolazioni fiscali e contributive;
- altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell'incentivo.

Qualora le agevolazioni costituiscano aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107, TFUE, il relativo importo è definito nel rispetto delle intensità massime o dei massimali di aiuto previsti dalle disposizioni europee di riferimento.

Le disposizioni del codice non si applicano agli incentivi fiscali, che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, e a quelli contributivi.

Il Decreto definisce anche le caratteristiche del bando tipo.



NormAI in Pratica

La soluzione integrata con l'AI  
per consultare la **normativa**  
[scopri di più >](#)

Novità





## AGEVOLAZIONI, NEWS DEL GIORNO

### **Codice degli incentivi pubblicato in Gazzetta Ufficiale**

di Redazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025 il [D.Lgs. n. 184 del 27 novembre 2025](#), recante il c.d. Codice degli incentivi, in attuazione dell'art. 3, commi 1 e 2, lett. b), Legge n. 160/2023.

Il Codice, in vigore dal 1° gennaio 2026, al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese e reca le disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.

Sono soggette alla disciplina del codice le agevolazioni riconosciute in una delle seguenti forme, anche combinate tra di loro nell'ambito di un medesimo incentivo:

- contributo a fondo perduto;
- garanzie su operazioni finanziarie;
- finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili;
- interventi nel capitale di rischio;
- agevolazioni fiscali e contributive;
- altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell'incentivo.

Qualora le agevolazioni costituiscano aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107, TFUE, il relativo importo è definito nel rispetto delle intensità massime o dei massimali di aiuto previsti dalle disposizioni europee di riferimento.

Le disposizioni del codice non si applicano agli incentivi fiscali, che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, e a quelli contributivi.

Il Decreto definisce anche le caratteristiche del bando tipo.



**NormAI in Pratica**

La soluzione integrata con l'AI  
per consultare la **normativa**  
[scopri di più >](#)

Novità





## NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

### **Imposta sostitutiva del 5% sul lavoro straordinario degli infermieri del SSN: rettifica**

di Redazione

L'Agenzia delle Entrate, con [risposta a interpello n. 308/E del 9 dicembre 2025](#), ha rettificato la risposta a interpello n. 272/E del 27 ottobre 2025, con cui aveva precisato che l'imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario disciplinati dall'art. 47, CCNL Comparto Sanità 20192021, non si applica ai compensi erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN per le "ore di pronta disponibilità" e per le "prestazioni svolte in sede elettorale", che, pur essendo retribuibili a titolo di straordinario, non possono essere assimilate alla fattispecie delle prestazioni di cui all'art. 47, CCNL.

L'Agenzia delle Entrate rettifica quanto sopra in seguito alla nota del 20 novembre 2025 dell'Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che precisa come non si rinvenga distinzione tra lo straordinario di carattere generale, ex art. 47, e lo straordinario derivante dalla pronta disponibilità, pertanto, ogni prestazione resa oltre l'orario ordinario va qualificata e retribuita come lavoro straordinario. Di conseguenza, vanno assoggettati alla flat tax del 5% anche i compensi corrisposti in relazione alle ore di pronta disponibilità effettuate.

In merito alle prestazioni svolte in sede elettorale, la nota ministeriale afferma che non è chiaro, nel quesito dell'interpello, a quale tipologia di prestazione si faccia riferimento; inoltre, non essendo l'istituto rinvenibile nel contratto collettivo di comparto né nell'articolo 47, CCNL, tali eventuali prestazioni non appaiono in ogni caso riconducibili alla nozione di lavoro straordinario. Di conseguenza, l'imposta sostitutiva del 5% non si applica alle prestazioni svolte in sede elettorale.

Convegno di aggiornamento

**Legge di Bilancio 2026:  
ultime novità del periodo**

Scopri di più



## NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

### **Imposta sostitutiva del 5% sul lavoro straordinario degli infermieri del SSN: rettifica**

di Redazione

L'Agenzia delle Entrate, con [risposta a interpello n. 308/E del 9 dicembre 2025](#), ha rettificato la risposta a interpello n. 272/E del 27 ottobre 2025, con cui aveva precisato che l'imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario disciplinati dall'art. 47, CCNL Comparto Sanità 20192021, non si applica ai compensi erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN per le "ore di pronta disponibilità" e per le "prestazioni svolte in sede elettorale", che, pur essendo retribuibili a titolo di straordinario, non possono essere assimilate alla fattispecie delle prestazioni di cui all'art. 47, CCNL.

L'Agenzia delle Entrate rettifica quanto sopra in seguito alla nota del 20 novembre 2025 dell'Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che precisa come non si rinvenga distinzione tra lo straordinario di carattere generale, ex art. 47, e lo straordinario derivante dalla pronta disponibilità, pertanto, ogni prestazione resa oltre l'orario ordinario va qualificata e retribuita come lavoro straordinario. Di conseguenza, vanno assoggettati alla flat tax del 5% anche i compensi corrisposti in relazione alle ore di pronta disponibilità effettuate.

In merito alle prestazioni svolte in sede elettorale, la nota ministeriale afferma che non è chiaro, nel quesito dell'interpello, a quale tipologia di prestazione si faccia riferimento; inoltre, non essendo l'istituto rinvenibile nel contratto collettivo di comparto né nell'articolo 47, CCNL, tali eventuali prestazioni non appaiono in ogni caso riconducibili alla nozione di lavoro straordinario. Di conseguenza, l'imposta sostitutiva del 5% non si applica alle prestazioni svolte in sede elettorale.

Convegno di aggiornamento

**Legge di Bilancio 2026:  
ultime novità del periodo**

Scopri di più



**GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO**

---

***Processo del lavoro: insindacabile la discrezionalità del giudice nel procedimento disciplinare relativo a operazioni bancarie***

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 ottobre 2025 n. 26613, ha ritenuto che in materia di licenziamento o sanzione disciplinare per negligenza nell'esecuzione di operazioni bancarie, il ricorso è infondato quando la Corte territoriale, nel rispetto del minimo costituzionale di motivazione, ha accertato la mancanza di prova certa della condotta addebitata al lavoratore.

La discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle prove, comprese le verifiche tattili o l'accertamento compiuto in sede istruttoria, non è sindacabile in Cassazione, e l'assenza di prova diretta esclude la fondatezza della contestazione disciplinare.

OneDay Master

**Contenzioso previdenziale**

Scopri di più



**GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO**

---

***Processo del lavoro: insindacabile la discrezionalità del giudice nel procedimento disciplinare relativo a operazioni bancarie***

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 ottobre 2025 n. 26613, ha ritenuto che in materia di licenziamento o sanzione disciplinare per negligenza nell'esecuzione di operazioni bancarie, il ricorso è infondato quando la Corte territoriale, nel rispetto del minimo costituzionale di motivazione, ha accertato la mancanza di prova certa della condotta addebitata al lavoratore.

La discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle prove, comprese le verifiche tattili o l'accertamento compiuto in sede istruttoria, non è sindacabile in Cassazione, e l'assenza di prova diretta esclude la fondatezza della contestazione disciplinare.

OneDay Master

**Contenzioso previdenziale**

Scopri di più



## COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

---

### ***Le clausole di sandbagging nei contratti di cessione di studi professionali: funzione, limiti e prassi negoziale***

di MpO & partners

In un [nostro precedente contributo](#) abbiamo esaminato e approfondito le principali tipologie delle dichiarazioni e delle garanzie del cedente, di prassi inserite nei contratti aventi ad oggetto la cessione degli Studi professionali, evidenziandone la peculiarità rispetto alle operazioni di M&A concernenti altre realtà imprenditoriali-produttive.

Giustamente si è sottolineata la centralità dell'esigenza, del cessionario, che la clientela dello Studio ceduto, spesso fortemente legata alla figura del professionista cedente, con il quale si è creato, nel corso del tempo, un legame fiduciario che va oltre la sola prestazione dei servizi professionali, non si rivolga altrove ma continui ad usufruire dei servizi dello Studio, anche dopo il cambio di *dominus*.

È soprattutto per questo motivo che, soprattutto nelle operazioni aventi ad oggetto Studi di notevoli dimensioni, prima della sottoscrizione del contratto, il cessionario svolge una *due diligence* sullo Studio, con particolare attenzione ai contratti ed ai rapporti intercorrenti con la clientela (oltre che con il personale, i fornitori ed eventuali altri soggetti terzi).

In questo quadro si inseriscono le clausole c.d. di *sandbagging*, anch'esse mutuate dall'esperienza anglosassone.

Tali clausole regolano, in modo diverso a seconda dei casi, il diritto del cessionario-acquirente di far valere la violazione delle dichiarazioni e garanzie del cedente, anche quando tale violazione gli fosse già nota o conoscibile, perché, ad esempio, emersa durante la due diligence o, più in generale, durante la fase precontrattuale.

In dottrina si suole distinguere tra:

1. clausole *pro-sandbagging*, che consentono al cessionario-acquirente di invocare la violazione delle dichiarazioni e delle garanzie rilasciate dal cedente, anche qualora fosse a conoscenza, *ab origine*, della loro non veridicità;
2. clausole *anti-sandbagging* che, all'opposto, precludono al cessionario-acquirente qualsivoglia risarcimento o indennizzo qualora già conoscesse il fatto o la circostanza dalla quale gli sia derivato il danno o la minusvalenza lamentati.

Anche in relazione alla concreta formulazione delle dichiarazioni e delle garanzie, la presenza



di questo tipo di clausole può far sorgere problemi di coordinamento con il generale obbligo di buona fede contrattuale.

Ci si può, infatti, legittimamente chiedere se, alla luce di tale obbligo, possa essere valida una clausola *pro-sandbagging* ...

[continua a leggere...](#)

+++  
+++  
+++

**CEDI IL TUO STUDIO PROFESSIONALE CON MPO**

+++